

REGOLAMENTO (CEE) N. 3495/88 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1569/77 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 7,

considerando che scopo dell'intervento è permettere di ritirare provvisoriamente un prodotto da un mercato poco equilibrato e di reimmetterlo non appena l'equilibrio del mercato sia stato ripristinato; che pertanto i prodotti offerti all'intervento devono essere idonei all'alimentazione umana od a quella animale, secondo il caso;

considerando che il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva⁽³⁾, ha stabilito la procedura da seguire in caso di emergenza radioattiva ai fini della determinazione dei livelli di contaminazione radioattiva che le derrate destinate all'alimentazione umana e animale devono rispettare per poter essere immesse sul mercato; che, di conseguenza, i prodotti agricoli che presentano un tenore di radioattività superiore ai livelli massimi fissati non possono formare oggetto di acquisto d'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio, del 30 maggio 1986, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 624/87⁽⁵⁾, ha fissato all'articolo 3 le tolleranze massime in materia di radioattività; che queste tolleranze figurano anche all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio⁽⁶⁾, il quale sostituisce il regolamento (CEE) n. 1707/86 dopo che quest'ultimo è giunto a scadenza; e che i prodotti agricoli con un tenore di radioattività superiore alle suddette tolleranze massime non possono essere considerati di qualità sana, leale e mercantile;

considerando che, in seguito al suddetto incidente, si è constatato che una parte della produzione agricola comu-

nitaria è stata contaminata in varia misura dalla radioattività; che è opportuno precisare che i prodotti agricoli d'origine comunitaria il cui tenore di radioattività superi i valori fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87, non possono essere acquistati all'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2391/88⁽⁸⁾, elenca le condizioni cui è subordinato l'acquisto d'intervento dei cereali; che occorre precisare tali condizioni; che detto regolamento deve essere pertanto modificato;

considerando che il grado di contaminazione radioattiva delle derrate alimentari conseguente ad un'emergenza radioattiva varia a seconda del tipo di incidente e del tipo di prodotto; che, pertanto, la decisione sulla necessità di effettuare controlli e sulle misure di controllo da attuare deve essere presa caso per caso, tenendo conto, per esempio, delle caratteristiche peculiari alle regioni e ai prodotti contaminati, nonché dei radionuclidi in causa;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 il testo della prima frase è sostituito dal seguente testo:

« 2. Sono considerati di qualità sana, leale e mercantile i cereali che presentano la colorazione caratteristica di ciascuno di essi, che sono privi di odori, nonché di parassiti vivi (compresi gli acari) in tutte le fasi del loro sviluppo, che posseggono i requisiti qualitativi minimi specificati nell'allegato ed il cui tenore di radioattività non supera i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti di origine comunitaria contaminati in seguito all'incidente alla centrale nucleare di Cernobil sono quelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio⁽⁹⁾. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88.

⁽⁵⁾ GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 101.

⁽⁶⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 75.